COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

AREA:
UFFICIO: URB.ED.PRIV.

ف Soggetta a ratifica
ف Immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 21-02-2024 N. 7

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIANTE STRUMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E DELL'ART. 4 DELLA LR 55/2012, PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA DELLA DITTA VALBOR S.N.C.**

ASSENTI ALLA SEDUTA

ف	SCATTOLIN STEFANO	ف	FORT ANTONELLA
ف ف	SCHIAVON SABRINA	ف	BERTATO SABINA
ف ف	CAMPELLO FRANCO	ف	BOVO FILIPPO
ف ف	GALLO ALFIO	ف	BARBAN LUCA
ف ف	MANDURINO DOMENICO	ف	CERVESATO SABRINA
ف ف	BARIN MARCO	ف	TREVISAN NICOLA
ف	CREMA LAURA	ف	

Seduta del _____ Ore _____

NOTE:

Viene sottoposta al Consiglio Comunale le seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 78 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) che ai commi 2 e 4 dispone:

2. *Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.*
4. *Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.*

Il Presidente in ordine a tale disposizione invita i Consiglieri presenti a segnalare eventuali incompatibilità e ad attenersi all'obbligo di astensione, non partecipando alla discussione e alla votazione del presente ordine del giorno;

PREMESSO che:

- il Comune di Massanzago ha provveduto al rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio attraverso l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), avvenuta con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 165 del 28.6.2012;
- nel seguito l'Amministrazione, al fine di dare completa attuazione alla maggior parte degli obiettivi strategici individuati dal PAT, ha provveduto alla redazione del Piano degli Interventi (PI), relativo all'intero territorio comunale, che è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2012 e quindi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.04.2013. Ad oggi sono state approvate n. 14 varianti parziali al Piano degli Interventi;
- il Comune di Massanzago, ha provveduto inoltre, in co-pianificazione con la Provincia di Padova e gli altri dieci Comuni della Federazione dei Comuni del Camposampierese, alla redazione di un Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), poi adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 59 del 31.12.2012 e n. 65 del 19.12.2013 e quindi definitivamente approvato in sede di Conferenza di Servizi Unificata in data 11.04.2014;
- con D.C.C. n. 14 del 09.06.2020 è stata approvata la Variante semplificata al PAT in adeguamento alle disposizioni della L.R. 14/2017 e con D.C.C. in data 31.05.2021 è stato approvato il Regolamento edilizio Comunale (REC) in adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'intesa Conferenza Governo Regioni recepita con DGRV n. 188/2017;

VISTA la Legge Regionale 31/12/2012 n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";

RICHIAMATO l'art. 4 della Legge Regionale su citata che detta disposizioni relativamente agli "interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale";

CONSIDERATO CHE in data 11.04.2022 prot. SUAP camerale n. 12673, la Ditta VALBOR S.N.C. di Valentini Gianluca & C., con sede in Santa Maria di Sala (VE), P.IVA. 02434230278 ha presentato, per il tramite del portale SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese,

istanza di rilascio di provvedimento unico, ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012 e dell'art. 8 del DPR 160/2010, per ampliamento in variante allo strumento urbanistico generale dello stabilimento produttivo sito in Via Cavinello, catastalmente censito al Fg. 14, mappali 296, 395, 396. Tale richiesta è stata acquisita agli atti dell'Ufficio Tecnico, ai protocolli n. 4303-4304 del 12.04.2022;

PRESO ATTO che:

- l'intervento proposto dalla ditta richiedente consiste nell'ampliamento, in variante urbanistica, dello stabilimento esistente mediante la realizzazione in aderenza a nord di un manufatto della superficie coperta di mq. 782,60 ad uso magazzino prodotti finiti e in parte ad uso uffici;
- l'area oggetto di tale intervento ricade in Z.T.O. definita dal vigente P.I. come zona E-Agricola, con individuazione di scheda attività produttiva in zona impropria, attività soggette a variante di cui al DPR 447/1998 – DPR 160/2010, approvata;
- la superficie coperta di progetto viene attuata per la maggior parte all'interno dell'ambito SUAP già approvato ed in aderenza all'edificio esistente, mentre la superficie d'ambito oggetto di incremento è di mq. 355,87;

ACCERTATO che:

- L'Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta, giusta Deliberazione di Giunta n. 34 del 18.04.2023 ad oggetto "Ampliamento attività produttiva in variante allo strumento urbanistico - art. 8 DPR 160/2010 e art. 4 LR 55/2012 - Ditta Valbor Snc: determinazioni in ordine alla corrispondenza tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico".
- per tale istanza è stata quindi attivata la procedura dello sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. 55/2012, e pertanto la stessa è stata valutata in sede di Conferenza di Servizi Decisoria in data 08.09.2023 (come risulta dai relativi verbali);
- gli Enti intervenuti in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria, hanno espresso parere favorevole con prescrizioni, alla richiesta della ditta, ed alla conseguente variante allo strumento urbanistico ai sensi del D.P.R. 160/2010;

CONSIDERATO che in conformità all'art. 4, comma 5 della L.R. 55/2012, la variante adottata con la sopraccitata Conferenza dei Servizi Decisoria, è stata depositata presso la Segreteria Comunale a decorrere dal 15.09.2023 (pubblicazione n. 723 del 15.09.2023), per la durata di dieci giorni e tale deposito è stato reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- nei successivi venti giorni, non sono pervenute opposizioni e osservazioni da parte di persone e/o soggetti aventi titolo;
- ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo finale diviene pertanto necessario approvare una variante parziale allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;

VISTO l'art. 4, comma 4bis e 4ter della L.R. 11/2004 e considerato che la variante in oggetto ricade nelle fattispecie di cui al comma 4quater, lett. a) punto 3 del medesimo articolo ed a tal proposito è stata predisposta, documentazione relativa alla Valutazione Facilitata di Sostenibilità Ambientale – scheda contenete gli elementi informativi (DGRV n. 61 del 21.01.2020);

VISTA la nota del 11.09.2023, con la quale il SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese, al fine di acquisire il parere motivato di cui all'art. 4 comma 4-quinquies della L.R. 11/2004, ha trasmesso alla Regione Veneto, Ambiente e Territorio, Sezione Coordinamento

Commissioni (VAS VINCA NUVV - Area Infrastrutture – Dipartimento Territorio), scheda VFSA relativa all'ampliamento produttivo in variante allo strumento urbanistico della ditta VAlbor s.n.c., corredata dell'opportuna documentazione;

VISTO il parere motivato con prescrizioni n. 127 – VFSA del 02.11.2023 con cui la Commissione Regionale per la VAS ha dato atto che <<*la variante allo strumento urbanistico del Comune di Massanzago (PD), presentata tramite procedura SUAP dalla ditta "Valbor S.n.c. di Valentini Gianluca & C." […] non comporta effetti significativi sull'ambiente.*>>;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è subordinato alla corresponsione del "contributo straordinario" di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che prevede *"la valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche"*;

CONSIDERATO CHE l'istanza presentata dalla ditta Valor snc, prevede una variazione urbanistica finalizzata all'ampliamento dello stabilimento produttivo così articolata:

- mq 782,60 superficie coperta di progetto (attuati per la maggior parte nell'ambito del perimetro SUAP esistente autorizzato);
- mq 355,87 area di incremento ambito SUAP;
- lieve rimodulazione degli standard urbanistici in relazione all'incremento di progetto;

CONSIDERATO INOLTRE che l'intervento di ampliamento in progetto, come definito in sede di conferenza di servizi, benché si ponga in variante allo strumento di pianificazione urbanistica non comporta la riclassificazione dell'area oggetto di intervento;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2016 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17.01.2017, con le quali, nelle more delle determinazioni regionali, sono stati approvati, ancorché in riferimento ad una specifica situazione, i criteri per il calcolo del contributo straordinario che, in sintesi, prevedono che la determinazione del maggior valore delle aree oggetto di variazione urbanistica venga effettuato, di norma e se determinato, con riferimento ai parametri di calcolo utilizzati ai fini IMU, calcolando il contributo straordinario nella percentuale del 50% sul maggior valore generato dalla variante;

CONSIDERATO che i criteri di determinazione del maggior valore su base IMU individuati con la predetta deliberazione consiliare non risultano, nel caso di specie e relativamente all'area priva di capacità edificatoria, applicabili in quanto porterebbero a valori anomali per una superficie che, tra l'altro, non viene trasforma in produttiva ma che implicitamente è già vocata, per la maggior parte, a tale destinazione in forza della variante approvata nel 2011 ai sensi del DPR 447/1998;

CONSIDERATO ALTRESI' che all'interno della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2016 e successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17.01.2017 sopra citate, risultano carenti le ipotesi relative ad aree diverse, prive di potenzialità edificatorie e che pertanto necessita individuare ulteriori nuovi criteri al fine di ovviare a tale carenza e ricomprendere maggiori nuove casistiche;

VISTO l'art. 16, comma 4-bis del DPR 380/2001 recitante <<*Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali*>>;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27 novembre 2007, con la quale, pur nell'ambito di un quadro normativo non completamente corrispondente a quello attuale, anche in riferimento agli strumenti urbanistici comunali allora vigenti, si esprimeva, tra l'altro, atto di indirizzo relativamente alle richieste di insediamento di attività produttive in contrasto con lo strumento urbanistico, stabilendo che il privato contribuisce alla realizzazione di particolari infrastrutture di carattere pubblico il cui importo è determinato in quota parte percentuale dell'ottenuto plus-valore a mezzo della variante allo strumento urbanistico generale, individuando, come riportato a titolo esemplificativo nell'allegato A alla stessa deliberazione, degli importi corrispondenti al "Valore iniziale dell'area", delle "Spese di urbanizzazione" e del "Valore finale di mercato" e determinando la quota del plus-valore da cedere all'Ente Pubblico (pari al 60%) sia in rapporto alla superficie coperta da realizzare in seguito all'intervento, sia in rapporto alla superficie scoperta soggetta a trasformazioni funzionali all'attività; nel caso di trasformazione di aree destinate a superficie scoperte funzionali all'attività produttiva, la quota di plus-valore generato dall'intervento da destinare all'Ente Pubblico (60% del plus-valore totale) è stata individuate in 12,00 €/mq;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23 giugno 2010, con la quale si dispone, tra l'altro e quale atto di indirizzo, di continuare ad avvalersi dei criteri di cui alla sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2007, confermando, relativamente all'ipotesi B della tabella allegata alla deliberazione medesima (superficie scoperta soggetta a trasformazione funzionale all'attività), sia le quote percentuali di ripartizione del plus-valore, sia l'importo di 12 €/mq spettante all'Ente pubblico;

RITENUTO pertanto di avvalersi dei criteri succitati al fine di determinare la quota del contributo straordinario relativamente all'intervento in oggetto realizzato ai sensi del DPR 160/2010 – L.R. 55/2012 comportante variante urbanistica, ad integrazione di quanto convenuto e stabilito con le sopra citate deliberazioni di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2016 e della Giunta Comunale n. 1 del 17.01.2017;

RICHIAMATA quindi la deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 16 settembre 2019, con la quale, sulla base delle medesime considerazioni e valutazioni sopra riportate, sono stati determinati gli importi unitari per intervento di ampliamento attività produttiva in variante allo strumento urbanistico e ritenuto opportuno adottare detti importi anche per l'intervento oggetto della presente, in coerenza ed omogeneità con quanto e per come precedentemente operato;

RITENUTO, per quanto sopra espresso e in considerazione della specificità dell'intervento, così come descritto negli elaborati allegati all'istanza presentata, di determinare il contributo straordinario mediante l'utilizzo dei parametri di cui alle sopra citate deliberazioni per come aggiornati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2019;

DATO ATTO, pertanto, che gli importi del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001 per l'intervento in oggetto, determinati sulla base dei criteri succitati ad integrazione di quanto convenuto e stabilito con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2016 e di Giunta Comunale n. 1 del 17.01.2017, e di quanto definito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16 settembre 2019, risultano i seguenti:

- superficie coperta di progetto: mq. 782,60 x 14,50 €/mq = €. 11.347,70;
- superficie priva di potenzialità: mq. 20,92 x 10,00 €/mq = €. 209,20;

per un importo complessivo di €. 11.556,90;

DATO ATTO, altresì, che le predette determinazioni del contributo straordinario fanno riferimento allo specifico e puntuale intervento, cosi come descritto negli elaborati allegati all'istanza, e con riferimento alle specifiche condizioni del contesto nel quale è inserito ed ai riflessi diretti e indiretti sull'attività svolta;

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto (allegato sub "A");

VISTE le tavole depositate in atti del progetto presentato dalla ditta, che costituiscono elaborati grafici di variante allo strumento urbanistico, così come adottata con il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria in data 08.09.2023:
- Allegato 1: TAV. 1 – Inquadramento planimetrico;
- Allegato 1.1: TAV. 1.1 – planimetria generale: stato di progetto;
- Allegato 1.2: TAV. 1.2 – Planimetria generale: ambito SUAP;
- Allegato 2: TAV. 2 – Inquadramento planimetrico: stato di fatto, progetto e comparativa;
- Allegato 2.1: TAV. 2.1 – Inquadramento urbanistico: porzione di proprietà e in uso;
- Allegato 3: TAV. 3 – Stato autorizzato;
- Allegato 4: TAV. 4 – Stato di progetto: paino terra, prospetti;
- Allegato 5: TAV. 5 – Stato di progetto: paino primo, sezione;
- Allegato 6: TAV. 6 – Comparativa: planimetrie;
- Allegato 7: TAV. 7 – Comparativa: prospetti e sezioni;
- Allegato 8: TAV. 8 – Superamento barriere architettoniche;
- Allegato 9: TAV. 9 – Schemi elettrici;
- Allegato 10: TAV. 11 – Linee di sicurezza;
- Allegato 11: TAV. 12 – Prospetti: stato di progetto;
- Allegato 12: TAV. 13 – Infrastruttura fisica: linea fibra ottica;
- Allegato 13: Documentazione fotografica e fotoinserimenti;
- Allegato 14: Relazione paesaggistica;
- Allegato 15: Relazione tecnica;
- Allegato 16: VCI: relazione;
- Allegato 17: VCI: TAV. A – Inquadramento planimetrico;
- Allegato 18: VCI: TAV. B – Prospetti comparativa;
- Allegato 19: VCI: TAV. C – Rete idraulica: stato di fatto, progetto e comparativa;
- Allegato 20: Prevenzione incendi: relazione;
- Allegato 21: Prevenzione incendi: V01 – Pianta piano terra e primo;
- Allegato 22: Prevenzione incendi: V02 – Prospetti e sezioni;

RITENUTO di poter quindi procedere all'approvazione, in conformità a quanto adottato in sede di conferenza dei servizi decisoria in data 08/09/2023, la variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, per l'ampliamento dell'attività produttiva della ditta VALBOR s.n.c., con sede in Santa Maria di Sala (VE), P.IVA 02434230278;

PRESO ATTO che l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: "*2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani per l'urbanistica, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado* […]"

VISTO il PAT e il Piano degli Interventi Vigenti;

VISTO il DPR 160/2010 e la L.R. 55/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08. 2000 e s.m.i., relativo alle competenze dei Consigli Comunali;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28.12.2023 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2024-2026";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 1 del 04.01.2024, immediatamente eseguibile con la quale è stato deliberato il P.E.G. 2024-2026;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

CON l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alle premesse e in conformità a quanto adottato in sede di conferenza dei servizi decisoria di cui al verbale in data 08.09.2023, la variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, per l'ampliamento dell'attività produttiva della ditta VALBOR s.n.c., con sede in Santa Maria di Sala (VE), P.IVA 02434230278, come indicato nelle tavole in atti, costituite da:

- Allegato 1: TAV. 1 – Inquadramento planimetrico;
- Allegato 1.1: TAV. 1.1 – planimetria generale: stato di progetto;
- Allegato 1.2: TAV. 1.2 – Planimetria generale: ambito SUAP;
- Allegato 2: TAV. 2 – Inquadramento planimetrico: stato di fatto, progetto e comparativa;
- Allegato 2.1: TAV. 2.1 – Inquadramento urbanistico: porzione di proprietà e in uso;
- Allegato 3: TAV. 3 – Stato autorizzato;
- Allegato 4: TAV. 4 – Stato di progetto: paino terra, prospetti;
- Allegato 5: TAV. 5 – Stato di progetto: paino primo, sezione;
- Allegato 6: TAV. 6 – Comparativa: planimetrie;
- Allegato 7: TAV. 7 – Comparativa: prospetti e sezioni;
- Allegato 8: TAV. 8 – Superamento barriere architettoniche;
- Allegato 9: TAV. 9 – Schemi elettrici;
- Allegato 10: TAV. 11 – Linee di sicurezza;
- Allegato 11: TAV. 12 – Prospetti: stato di progetto;
- Allegato 12: TAV. 13 – Infrastruttura fisica: linea fibra ottica;
- Allegato 13: Documentazione fotografica e fotoinserimenti;
- Allegato 14: Relazione paesaggistica;
- Allegato 15: Relazione tecnica;
- Allegato 16: VCI: relazione;

- Allegato 17: VCI: TAV. A – Inquadramento planimetrico;
- Allegato 18: VCI: TAV. B – Prospetti comparativa;
- Allegato 19: VCI: TAV. C – Rete idraulica: stato di fatto, progetto e comparativa;
- Allegato 20: Prevenzione incendi: relazione;
- Allegato 21: Prevenzione incendi: V01 – Pianta piano terra e primo;
- Allegato 22: Prevenzione incendi: V02 – Prospetti e sezioni;

DI APPROVARE le determinazioni in ordine al contributo straordinario di cui di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pari complessivamente ad €. 11.556,90, dando atto che tali determinazioni fanno riferimento allo specifico e puntuale intervento, cosi come descritto negli elaborati allegati all'istanza, e con riferimento alle specifiche condizioni del contesto nel quale è inserito ed ai riflessi diretti e indiretti sull'attività svolta;

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente (allegato sub "A");

DI PRENDERE ATTO che dopo il rilascio del provvedimento unico definitivo di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, sono ammesse varianti all'intervento proposto, purché le stesse non comportino aumento di volume, superficie e destinazione d'uso; dette varianti potranno essere autorizzate senza la necessità di una nuova deliberazione consigliare, né variazione della convenzione;

DI DARE ATTO che alla sottoscrizione della convenzione approvata con la presente deliberazione, interverrà il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente;

DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 7 della LR 55/2012 la presente variante *"decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga concessa con provvedimento motivato del Consiglio Comunale [...]";*

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, compreso l'accertamento delle entrate ad obbligazione giuridicamente perfezionata;

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° coma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 23-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STANGHERLIN DAVIDE

Firmato

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 24-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Peraro Paola

Firmato

*****